



Provincia di Arezzo

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI E PARCHI DIVERTIMENTO

*Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 140 del 26 novembre 2012
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n° 11 del 21 gennaio 2013
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n° 132 del 22 ottobre 2018*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

Le concessioni di aree comunali per l'esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante, (parchi divertimento non permanenti, piccoli complessi di attrazioni, attrazioni singole, circhi e strutture simili per attività spettacolare e di trattenimento allestite con attrezzature mobili) sono disciplinati oltre che dalla Legge 18.3.1968, n. 337, dalle disposizioni contenute nella presente deliberazione.

Art. 2 Determinazione delle aree

Le attività di cui all'art. 1 sono esercitate esclusivamente nelle aree a ciò destinate, ai sensi dell'art. 9 della Legge 337/68. L'elenco delle aree disponibili, redatto dall'Amministrazione comunale, viene aggiornato ogni qualvolta si verificano condizioni tali da determinarne la necessità e comunque almeno una volta all'anno.

Art. 3 Modalità di concessione delle aree

L'occupazione delle aree di cui all'art. 2 è subordinata al rilascio di concessione per occupazione temporanea di suolo pubblico ad ogni singolo esercente, previo pagamento del relativo canone secondo le modalità previste dalle norme e dai vigenti regolamenti in materia.

L'area oggetto di concessione potrà essere impegnata per le operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture da 5 giorni prima fino a 5 giorni dopo il periodo di esercizio indicato nella licenza di cui all'art. 5.

I giorni di montaggio e smontaggio non sono assoggettati al canone per l'occupazione temporanea del suolo pubblico. Se l'occupazione viene effettuata per periodi maggiori sarà comunque dovuto il pagamento del canone per ogni giorno di occupazione effettivamente realizzato, computando anche il periodo indicato come esente, a meno che le operazioni di allestimento e sgombero dell'area non siano prolungate per cause indipendenti dalla volontà degli esercenti.

Il concessionario dovrà provvedere al ritiro della concessione prima dell'inizio dell'occupazione.

Il provvedimento di concessione ha carattere personale e quindi vietata la concessione ad altri sotto qualsiasi forma.

Art. 4 Deposito cauzionale

A garanzia dei danni che potrebbero essere causati alle proprietà comunali nell'esercizio dell'attività, può essere richiesto un congruo deposito cauzionale come segue:

- € 100,00 per ogni piccola attrazione;
- € 200,00 per ogni media attrazione;
- € 300,00 per ogni grande attrazione;
- € 1.000,00 per i circhi.

Art. 5 Autorizzazione all'esercizio dell'attività

L'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante è subordinato al rilascio di licenza al singolo esercente ai sensi degli art. 69 del T.U.L.P.S. (RD 18.6.1931 n. 773, e dell'art. 19 del DPR 24.7.1977 n. 616). Il concessionario dovrà provvedere al ritiro della licenza d'esercizio prima dell'inizio dell'attività.

Art. 6 Tipologia delle attrazioni

La tipologia delle attrazioni è contenuta nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della Legge 337/68 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7 Obblighi del concessionario

Per l'esercizio dell'attività è ammessa la rappresentanza. Nei casi in cui il titolare intenda avvalersi del rappresentante, la domanda deve contenere il consenso scritto di quest'ultimo.

Il concessionario ha l'obbligo di tenere sul luogo di lavoro l'atto di concessione di suolo pubblico e la licenza di esercizio ed esibirli a richiesta degli organi di vigilanza.

Il concessionario deve provvedere alla pulizia giornaliera e finale dell'area occupata dall'attrazione, dai carriaggi e dalle carovane abitazione, collocando i rifiuti negli appositi contenitori.

Il concessionario è altresì tenuto al rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico, di Igiene, di Pubblica Sicurezza, di Polizia Urbana, di inquinamento acustico e delle disposizioni, anche verbali, impartite dai rappresentanti delle Amministrazioni competenti per materia.

Art. 8 Sistemazione delle roulotte di abitazione e dei carriaggi dei concessionari

La sistemazione delle roulotte di abitazione dei concessionari e dei loro mezzi di trasporto, è prevista negli spazi appositamente indicate dall'Amministrazione Comunale e potrà avvenire a decorrere da 10 giorni prima dell'inizio dell'attività di esercizio indicato nella licenza di cui all'art. 5 e protrarsi fino a 3 giorni dopo.

Art. 9 Sospensione e revoca della concessione

L'Amministrazione comunale potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione per inosservanza dei regolamenti comunali e delle prescrizioni igienico-sanitarie impartite dalla U.S.L. e di tutte le altre condizioni che l'Amministrazione riterrà di impartire di volta in volta nell'atto di concessione.

Art. 10 Sanzioni

Fatta salva l'applicazione delle disposizioni penali vigenti in caso di reato e delle disposizioni di pubblica sicurezza e fatta salva l'applicazione di disposizioni speciali di legge e di regolamento, le violazioni a quanto contenuto nel presente regolamento comportano l'applicazione di una sanzione da € 75,00 a € 500,00.

DISCIPLINA DEI PARCHI (LUNA PARK)

Art. 11 Parchi tradizionali

Nell'elenco di cui all'art. 2 è compresa un'area destinata all'allestimento del parco divertimenti tradizionale che può essere svolto una volta all'anno in occasione delle tradizionali fiere di Mezza Quaresima.

La presenza nel parco divertimenti non potrà essere inferiore al periodo di durata del medesimo.

Art. 12 Domande di partecipazione

Le domande di ammissione, tese ad ottenere le autorizzazioni previste per lo svolgimento dell'attività, devono essere presentate per via telematica 60 giorni prima del periodo individuato per le fiere di mezza quaresima. Il mancato rispetto dei termini indicati, comporta il diniego dell'autorizzazione e la non ammissione.

Le domande devono contenere i seguenti elementi:

- complete generalità;
- residenza ed indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni se diverso dalla residenza, recapito telefonico;
- denominazione dell'attrazione secondo quanto previsto dalla vigente normativa;;
- esatte misure di ingombro dell'attrazione comprensive di pedane, tendoni, sporgenze pensili e cassa;
- il peso e tutti gli altri dati tecnici disponibili (scheda tecnica);
- documentazione fotografica;
- copia licenza annuale o autocertificazione indicante gli estremi della licenza rilasciata ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S.;
- copia collaudo annuale dell'attrazione;
- copia polizza assicurativa.

L'Amministrazione Comunale si pronuncia sulle singole domande di ammissione con provvedimento espresso 30 giorni prima della data di inizio dell'attività.

Art. 13 Composizione del Parco

Per organico funzionale si intende la composizione quantitativa e qualitativa di una manifestazione ricorrente in ordine alle attrazioni presenti alla stessa, al fine di renderla il più funzionale possibile sia dal punto di vista delle aspettative e della consistenza dell'utenza, sia da quello degli interessi economici degli operatori.

Nel rispetto ed in applicazione delle norme del presente Regolamento l'organico funzionale relativo a ciascuna manifestazione ricorrente deve prevedere:

- a) la definizione della tipologia, sulla base degli appositi elenchi ministeriali, delle attrazioni ammesse;
- b) l'indicazione del numero di concessioni accordabili per ciascun tipo di attrazione.

L'Amministrazione comunale determina:

- la composizione del parco divertimenti in relazione alla superficie disponibile dell'area individuata nell'elenco di cui all'art. 2;
- l'elenco dei partecipanti;
- la data di inizio e durata del Luna Park, comunque non superiore a 4 settimane consecutive gli orari di apertura e chiusura del Luna Park;
- approva il progetto di occupazione dell'area

Art. 14 Criteri particolari di composizione del parco

Al fine di garantire una presenza equilibrata si ammette la presenza contemporaneamente di almeno:

- n. 3 attrazioni grandi;

- n. 10 attrazioni medie;
- n. 4 strutture per la somministrazione di alimenti e bevande;
- numero non determinato per le tipologie “ piccole attrazioni a funzionamento semplice” e per le “ piccole attrazioni”. Tale determinazione sarà effettuata in base alle dimensioni delle attrazioni richieste e allo spazio disponibile.

Per l'edizione 2013 l'organico del parco verrà deliberato nella stessa consistenza di quello definito per il 2010 e verranno valutati i diritti acquisiti dai singoli esercenti.

Nel rispetto dell'art.13 dovrà essere approvato:

- a) il progetto di occupazione dell'area destinata e individuata per lo spettacolo viaggiante con la disposizione delle singole attrazioni ammesse;
- b) eventuali elementi e prescrizioni da osservare;
- c) elenco dei partecipanti ammessi.

Con l'opera professionale di un tecnico abilitato dovranno essere presentati per la valutazione della Commissione tecnica provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo quanto segue:

- 1) Relazione tecnico illustrativa nella quale siano resi espliciti gli elementi di sicurezza di cui al D.M. 6.7.1983 come successivamente modificato ed integrato;
- 2) Piano di sicurezza;
- 3) Nomina di un responsabile

La presentazione della richiesta di plateatico comporta l'automatica , incondizionata accettazione delle norme regolamentari per la concessione di suolo pubblico allo spettacolo viaggiante.

Art. 15 Criteri preferenziali per l'ammissione

In caso di domande concorrenti valgono i seguenti criteri di priorità:

- maggiore anzianità di frequenza;
- sorteggio fra coloro che hanno pari anzianità.

L'attribuzione dell'anzianità avverrà su autodichiarazione del soggetto interessato la cui veridicità potrà essere oggetto di accertamento.

Vengono di regola attribuiti 10 punti salvo che per le attrazioni ammesse per la loro oggettiva novità rispetto a quelle collocate nell'anno precedente, nel qual caso il predetto premio non verrà riconosciuto.

Art. 16 Sostituzioni

La sostituzione dell'attrazione da parte dello stesso esercente è possibile sempre ché la nuova sia uguale o molto simile, se diversa, sarà ammessa solo se presenta caratteristiche completamente diverse da attrazioni già presenti di altri frequentatori abituali. Nel caso più esercenti chiedano la sostituzione della propria attrazione con la medesima tipologia di attrazione saranno consentite fino ad un massimo di due sostituzioni, eccezioni potranno essere valutate solo nel caso uno dei richiedenti disponga della sola attrazione sostitutiva. Per l'individuazione delle domande concorrenti si richiamano i criteri preferenziali di ammissione di cui all'art. 15.

Condizione inderogabile per ogni tipo di sostituzione è che la superficie occupata rimanga inalterata o minore.

La sostituzione comporta il mantenimento dell'anzianità di presenza maturata e la possibilità per un solo anno di tornare ad essere presenti con la precedente attrazione.

Art. 17 Trasferimenti

Il trasferimento della titolarità dell'attività per compravendita o a causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione e dell'anzianità di frequenza del dante causa, sempre che sia documentato.

Nel caso che il titolare venda un solo impianto, la sua anzianità non viene acquisita dal nuovo titolare a meno che il cedente non faccia espressa rinuncia alla propria anzianità e consenta al trasferimento della stessa a favore dell'acquirente.

Art. 18 Rinuncia

L'esercente che intende rinunciare è tenuto a darne comunicazione scritta almeno 30 giorni prima dell'inizio del parco.

L'assenza per un anno non comporta la perdita dell'anzianità maturata, se debitamente motivata, ma solo la non attribuzione dei 10 punti assegnati per l'effettiva presenza al parco.

L'assenza per 2 anni consecutivi comporta la perdita dell'anzianità acquisita indipendentemente dai motivi che ne hanno determinato le cause.

Lo spazio che si renderà libero a seguito di rinuncia sarà concesso ad altro esercente titolare di attrazione di misure compatibili con lo spazio reso disponibile, secondo la maggiore anzianità di presentazione della domanda.

Art. 19 Agibilità

L'inizio di ogni manifestazione è subordinato al preventivo rilascio della licenza di agibilità prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S.. Per l'applicazione dell'articolo richiamato si rimanda a quanto previsto negli art. 141 e 142 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. come successivamente modificato ed integrato.

Art. 20 Obblighi particolari dei partecipanti al parco tradizionale

Ogni concessionario è tenuto a collocare la propria attrazione secondo il progetto di occupazione approvato dall'Amministrazione comunale, pena l'esclusione dal parco.

E' vietato l'ingresso al parco delle carovane abitazioni, dei carriaggi e delle attrazioni che non siano state preventivamente autorizzate.

NORME FINALI

Art. 21 Entrata in vigore

A decorrere dall'approvazione del presente atto, sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari in materia.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme di carattere generale ed al regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone.

Art. 22 Disciplina transitoria

Le domande giacenti in istruttoria presso il competente ufficio SUAP, non ancora definite, devono essere integrate in base al presente regolamento entro 10 gg. dall'avviso che verrà inviato ai richiedenti nelle stesse modalità delle domande.